



N. R.G. 11189/2016



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Luca Boccuni	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 11189/2016 R.G.

promosso da:

A _____ in persona del rappresentante legale p.t.,
 rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. _____ del Foro di
 Treviso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
 - attore -

contro
B _____, in persona del suo
 procuratore ad acta _____, rappresentata e difesa dagli avv.
 _____, come da procura in calce alla comparsa di
 costituzione e risposta
 - convenuto -

avente per oggetto: illegittimità condotta Cda

CONCLUSIONI

www.osservatoriodirittoimpresa.it



Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

“Voglia l’ill.mo signor Giudice, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,

NEL MERITO

- Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del Consiglio di amministrazione di

B

per avere, in violazione dell’art.

11 dello Statuto sociale, omesso di deliberare nei termini prescritti dallo statuto e dalla normativa applicabile in ordine alla domanda di ammissione a socio presentata da

A

l’11 maggio 2016.

Con riserva di agire per il risarcimento del danno in separato giudizio.

- Condannare

B

, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell’art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., al pagamento in favore di

A

la somma che si riterrà di giustizia.

- Spese di lite rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si chiede che il Giudice, ove lo ritenga necessario, voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a

B

l’esibizione del Libro Soci.”

Parte convenuta conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:

in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice in ordine alle domande formulate da

A

o, e, per l’effetto, rigettarle;

sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione attoreo ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 3° comma, n. 3, c.p.c. e 164, 4° comma, c.p.c., con ogni conseguente pronuncia;



nel merito, e comunque, accertare la completa infondatezza delle pretese tutte formulate dall'attrice . **A** nei confronti della società convenuta, anche in

corso di causa, e per l'effetto rigettarle integralmente;

ancora nel merito, condannare l'odierna attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore di **B**

nella misura che sarà determinata in corso di giudizio ovvero dall'On.le Tribunale in via equitativa;

in via istruttoria, rigettare perché inammissibile e/o irrilevante la domanda di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. formulata da **A** in corso di causa;

in ogni caso, condannare **A** alla rifusione in favore di **B**, di spese e competenze di causa,

oltre CPA e IVA come per legge.”

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del 25 ottobre 2016 regolarmente notificato a

B l'attrice **A** esponeva:

di essere un organismo di investimento collettivo del risparmio costituito in forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) registrato ai sensi della Legge di Malta;

di essere titolare di 2.900.000 azioni della **B**;

di aver chiesto, con domanda inviata a **B** in data 11.5.2016, di essere iscritta a libro soci della medesima società;

di aver ricevuto, in prossimità dello scadere del termine di 60 giorni previsto dall'art. 11 dello Statuto di **B**, lettera di riscontro da parte della compagnia assicurativa, nella quale quest'ultima faceva presente, in considerazione “della natura di **B**



e delle relative prescrizioni statutarie in tema di compagine sociale”, che era necessario “dare luogo a specifici approfondimenti, in particolare in relazione al disposto dell’art. 10 dello Statuto”;

con lettera del 23 agosto 2016, **C**, società di diritto maltese che gestisce **A**, contestava per conto di quest’ultima la scadenza dei termini previsti in Statuto ed invitava **B** a deliberare in ordine alla domanda di ammissione a socio formulata da parte attrice;

con sollecito del 13 settembre 2016 **C** ed **A** reannunciavano l’instaurazione di un giudizio se **B** avesse perseverato nel suo inadempimento;

in data 20 settembre 2016 **B** dava atto che erano in corso approfondimenti in ragione della peculiarità della materia e dell’assenza di precedenti.

Perdurando l’inadempimento di **B**, **A** instaurava il presente giudizio e chiedeva di far accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del Consiglio di Amministrazione di **B**, per avere, in violazione dell’art. 12 dello Statuto, omesso di deliberare in ordine alla domanda di **A** dell’11 maggio 2016 di essere ammessa a socio. Con riserva di agire per il risarcimento del danno in separato giudizio.

Si costituiva in giudizio **B**, la quale eccepiva la nullità dell’atto di citazione avversario, il difetto di legittimazione attiva di **A** e comunque la cessazione della materia del contendere, in quanto in data 17 gennaio 2017 il C.D.A aveva deliberato il rigetto della domanda di ammissione a socio proposta da **A**

Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria perché il termine dettato dall’art. 11 dello Statuto aveva natura ordinatoria.

La causa veniva istruita documentalmente.

La domanda di parte attrice è fondata per i motivi che si espongono.

Il presente giudizio verte, come enunciato chiaramente da parte attrice nella parte narrativa e nelle conclusioni dell’atto di citazione, con conseguente infondatezza dell’eccezione di nullità dello stesso introduttivo, sull’accertamento dell’illegittimità della condotta del Consiglio di Amministrazione di **B**, per aver omesso di deliberare sulla domanda di ammissione a socio proposta da parte attrice in data 11 maggio 2016 nei termini previsti dall’art. 11 dello Statuto e dall’art. 2528 c.c.



Pertanto, la circostanza che il Cda di **B** abbia deliberato nel termine di 251 giorni, a fronte dei sessanta giorni previsti dallo Statuto, con un ritardo di 191 giorni non ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Peraltro, solo per inciso, la negazione dell'attrice di aver mai ricevuto la comunicazione del rigetto inviatale da **B** è agevolmente superabile, avendo parte convenuta prodotto l'avviso di ricevimento relativo all'invio di tale comunicazione sub doc. 2.

Parte attrice rileva che l'avviso di ricevimento depositato da **B** sub doc. 2 presenta delle anomalie, tra cui la mancata compilazione in alcuni suoi punti essenziali, la presenza di etichette adesive, l'illeggibilità della firma del destinatario, l'illeggibilità del timbro postale.

Tuttavia, ove l'atto sia consegnato, come nel caso di specie, all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, che non è stata proposta.

Orbene, l'art. 2528, 1 e 3 comma c.c. introduce espressamente l'obbligo di comunicazione all'interessato della delibera non solo di ammissione, ma anche di rigetto della richiesta di essere ammesso come socio della cooperativa.

Il 3 comma impone un obbligo di motivazione della delibera di rigetto di richiesta di ammissione ed impone che la delibera, positiva o negativa, sia comunicata nel termine di sessanta giorni.

L'aspirante non ammesso potrà chiedere entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione del diniego, che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea, la quale se non appositamente convocata, deciderà sulla richiesta in occasione della prima riunione utile.

Lo Statuto di **B** prevede, all'art. 11, che il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

L'art. 13 dello Statuto stabilisce che il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del



Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

La domanda dell'aspirante socio costituisce richiesta di adesione ad un contratto plurilaterale già esistente e va indirizzata ex art. 1332 c.c. al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Dalla disciplina dell'art. 2528 c.c. si evince la sussistenza in capo all'aspirante socio di veder esaminata la propria domanda di ammissione entro un determinato termine.

L'obbligo di rispondere alla domanda di un terzo di ammissione socio permane anche dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 2528, 3° comma c.c. e il mancato rispetto dello stesso integra violazione della responsabilità precontrattuale ed espone la società all'azione risarcitoria dell'aspirante socio, che può richiedere soltanto il ristoro dei danni conseguenti alla omessa o ritardata risposta alla propria domanda, fermo restando che, secondo la dottrina prevalente, l'aspirante socio non gode di un diritto soggettivo all'ammissione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con riduzione dello scaglione relativo alla fase istruttoria, mentre non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 2528 c.c., tenuto conto che sulle questioni in diritto trattate sussistono differenti orientamenti dottrinali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da

A

Sicav p.l.c. nei confronti di

B

ed iscritta al n. 11189/16 R.G., ogni diversa

eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'illegittimità del comportamento del Cda di **B** per la tardiva risposta alla domanda di ammissione socio proposta da parte attrice;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice nei confronti della convenuta;



- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida in € 6.738,00 per compenso, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 12 febbraio 2020

Il Presidente
dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

